



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione allo stato passivo ed eccezioni nuove

È da confermare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile che il curatore fallimentare o il commissario nell'amministrazione straordinaria introduca eccezioni nuove; tuttavia, tali sono le eccezioni "non formulate già in sede di verifica"; e in tal caso, peraltro, solo in relazione ai contenuti e ai termini dell'eccezione nuova il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Chiaro è, però, che resta inconferente evocare tale insegnamento laddove l'eccezione (in senso lato) sia stata già formulata in sede di formazione del progetto di stato passivo, poiché in tal caso l'eccezione non può in alcun modo ritenersi giustappunto nuova nella sede di cui all'art. 98 L. Fall., allorché sia ulteriormente dedotta per sorreggere il diniego di ammissione motivato sulla base di *altra ratio decidendi*.

NDR: in argomento Cass. 22386/19 e 27940/20.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.3.2022, n. 9723

...omissis...

Rilevato

la GG costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di Milano che ne ha respinto l'opposizione avverso lo stato passivo dell'II s.p.a. in amministrazione straordinaria, relativamente alla domanda di riconoscimento della prededuzione (ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter) sul credito, ammesso al chirografo, di 481.900,00 EUR, per asserite prestazioni afferenti al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali;

per la parte che interessa, il tribunale, premesso che ai fini dell'attribuzione della prededuzione dovevano sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie come delineata dalla disposizione di legge, ha osservato che l'opponente non aveva fornito la prova del requisito soggettivo di piccola e media impresa, con riferimento alle soglie dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361-CE; il ricorso è affidato a due motivi;

la procedura ha replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato

nella memoria la ricorrente ha eccepito che sarebbe stato compromesso il suo diritto di difesa a causa della contraddittorietà della proposta di decisione, facente riferimento alla "manifesta fondatezza del ricorso" ma con indicazione motiva poi contenuta in termini esattamente opposti;

l'eccezione è speciosa, dal momento che la proposta contiene un semplice errore materiale nel riferimento sintetico (alla manifesta fondatezza, anziché infondatezza, del ricorso affidato alla trattazione camerale); errore ben riconoscibile come tale (e così del resto riconosciuto dallo stesso difensore della ricorrente) in base alla motivazione esibita in termini di non equivocità ("il decreto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e la tesi della ricorrente non tiene conto del principio di ragion più liquida desumibile dal decreto del g.d.");

col primo mezzo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L. Fall., art. 345 c.p.c., art. 3 della citata raccomandazione Europea, per avere il tribunale erroneamente ritenuto difettare la prova del requisito di p.m.i.;

col secondo mezzo la ricorrente censura la decisione per omesso esame di fatto decisivo, giacché il tribunale avrebbe in tal senso mancato di esaminare alcune difese e richieste istruttorie;

i motivi, congiuntamente esaminabili perché connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili;

deve premettersi che questa Corte, in ordine all'operare della prededuzione di cui si discute, ha affermato il seguente condivisibile principio: "il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, conv. con modif. in L. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con D.P.C.M. ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1 conv. con modif. in L. n. 231 del 2012" (Cass. n. 4341-20);

da ogni punto di vista si è al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione (specifica appunto), cosa che implica che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata debbono essere comprovati a opera di chi la deduce;

il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, prevede al riguardo i seguenti elementi costitutivi della prededuzione: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev'essere (come detto) un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con D.P.C.M., ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1; (ii) deve trattarsi di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ed

all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014;

nel caso concreto il tribunale ha ritenuto non provato il secondo requisito, poiché a nulla poteva valere la produzione documentale (integrativa) fatta dopo la costituzione della controparte;

la ricorrente nel complesso assume che così facendo il tribunale abbia commesso un errore processuale, oltre che un non corretto esame delle emergenze, dal momento che il g.d. aveva escluso la prededuzione sul presupposto della "mancata dimostrazione di precisi elementi di fatto e di diritto che consentano di valutare con la necessaria puntualità quale parte della prestazione resa a favore di II debba essere ricondotta - nella prospettiva di parte ricorrente - al risanamento ambientale, quale parte alla sicurezza, quale parte alla continuità dell'attività degli impianti di produzione essenziale"; e quindi aveva dato con ciò per dimostrata la sussistenza dei presupposti soggettivi, che erano stati contestati in sede di formazione dello stato passivo con argomentazione tuttavia non recepita nel provvedimento;

in questi termini la produzione documentale, fatta in sede di opposizione, si sarebbe dovuta ritenere giustificata dalla circostanza che, costituendosi in quella sede, la procedura aveva nuovamente eccettuato la carenza di prova del requisito soggettivo;

erroneamente, allora, il tribunale avrebbe ritenuto inammissibile la detta produzione, in tal modo compromettendo le garanzie difensive dell'istante secondo i principi enunciati da questa Suprema Corte con sentenza n. 7918 del 2012;

se invece avesse correttamente esaminato le deduzioni, il tribunale non avrebbe potuto che reputare fondata la richiesta di acquisizione istruttoria;

senonché la tesi della ricorrente è minata nel presupposto, dal momento che non è per niente giustificata l'inferenza che dal tenore specifico del provvedimento del g.d. vuole data per scontata la ritenuta sussistenza del requisito soggettivo della prededuzione;

così non è per la semplice ragione che, come del resto la ricorrente ammette, quel requisito era stato oggetto di specifica contestazione già in sede di formazione del progetto di stato passivo, e la scomparsa - nel provvedimento - della frase che di tale contestazione caratterizzava il senso non può essere intesa alla stregua di implicito riconoscimento di esistenza del requisito stesso;

l'ordine di trattazione delle questioni lascia difatti sempre libero il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida" (v. in generale Cass. Sez. U n. 9936-14); per cui molto semplicemente il provvedimento del g.d., il cui tenore è testualmente riferito in atti, ha nel caso di specie concretato un esempio di applicazione del principio di ragion più liquida;

ne segue che era comunque e sempre onere della parte interessata fornire, in sede di opposizione al passivo, la prova di tutti gli elementi della prededuzione, mediante specifica indicazione dei documenti di cui intendesse avvalersi, se già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo (per tutte Cass. n. 12549-17, Cass. n. 25663-20), ovvero mediante produzioni documentali anche nuove ma necessariamente correlate al deposito del ricorso (art. 99, n. 4, L. Fall.);

questo è ciò che il tribunale, con argomentazione in fatto, ha escluso che sia avvenuto;

nessun rilievo ha il riferimento della ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 7918 del 2012;

il principio da tale sentenza affermato ("nel giudizio d'impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a proporre, a norma dell'art. 99, comma 7, L. Fall., eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme compatibili con il rito camerale") non giova affatto, perché nel caso concreto è infondato affermare che sia stata dalla procedura avanzata, in sede di opposizione, un'eccezione nuova;

è da confermare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile che il curatore fallimentare o il commissario nell'amministrazione straordinaria introduca eccezioni nuove;

tuttavia, tali sono le eccezioni "non formulate già in sede di verifica" (v. Cass. n. 22386-19); e in tal caso, peraltro, solo in relazione ai contenuti e ai termini dell'eccezione nuova il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (v. anche Cass. n. 27940-20);

chiaro è, però, che resta inconferente evocare tale insegnamento laddove l'eccezione (in senso lato) sia stata già formulata in sede di formazione del progetto di stato passivo, poiché in tal caso l'eccezione non può in alcun modo ritenersi giustappunto nuova nella sede di cui all'art. 98 L. Fall., allorché sia ulteriormente dedotta per sorreggere il diniego di ammissione motivato sulla base di altra ratio decidendi;

da ciò il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

